



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI

INDICE SOMMARIO

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 2 - FINALITA' DEI CONTROLLI	3
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEI CONTROLLI	3
ARTICOLO 4 - MODULISTICA.....	3
ARTICOLO 5 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 6 - MODALITA' DEI CONTROLLI	5
ARTICOLO 7 - TEMPISTICA.....	6
ARTICOLO 8 - IRREGOLARITA' OD OMISSIONI.....	6
ARTICOLO 9 - CONTROLLI PUNTUALI	6
ARTICOLO 10 - CONTROLLI A CAMPIONE.....	7
ARTICOLO 11 - CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO	8
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ.....	8
ARTICOLO 13 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTO DI DICHIAZIONI NON VERITIERE	8
ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CON PRIVATI...9	
ARTICOLO 15 - INTERCONNESSIONE ALLE BANCHE DATI	9
ARTICOLO 16 - RELAZIONE SULL' ESITO DEI CONTROLLI.....	10
ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI	11
ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE	11

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, adottato con riferimento al DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (T. U.), s'intende per:

- a. “Rapporti documentali”, la presentazione di istanze e dichiarazioni, la presentazione e l'esibizione di atti e documenti da parte di persone private o giuridiche agli uffici del Comune di Andora;
- b. “Autodichiarazioni”, le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 46 T.U.¹ e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 T.U.² e ogni altra dichiarazione rilasciata dall'interessato ai fini istruttori;
- c. “Controllo”, l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza fra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni

¹ Art. 46 Dpr. n. 445/00 – “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza ad ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - cc) di qualità di vivente a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

² Art. 47 Dpr. n. 445/00 – “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”.

- 1.L 'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personale fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazioni e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo il rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DEI CONTROLLI

1. Le disposizioni contenute sono applicabili anche ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive d'atti di notorietà.

2. I controlli effettuati dai servizi comunali sulle autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte nell'ambito di propri procedimenti amministrativi, ed i riscontri per altri soggetti sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi riguardo all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

3. I controlli sono diretti a confrontare le informazioni rese nella dichiarazione con:

- a) Dati certi, attestabili o certificabili per le dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- b) Elementi documentali o probatori (da esplicitare riguardo ai singoli procedimenti), attestanti/comprovanti il fatto, stato o qualità riportata nella dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà.

4. L'effettuazione del riscontro deve consentire l'acquisizione d'elementi di confronto certi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- I. Completezza del dato certificabile;
- II. Esaustività dell'informazione riferita a situazioni complesse;
- III. Vicinanza temporale (preferibilmente con riferimento a data contemporanea o immediatamente posteriore a quella della dichiarazione) con il momento di conferimento dell'informazione all'Amministrazione.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Le autocertificazioni devono essere sottoposte a controlli in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per i quali sono rese e devono comunque rientrare, in linea di principio, tra quelli di seguito indicati anche se in modo non esaustivo:

- a) procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura agevolativa, sovvenzionale, economica od assimilabili;
- b) procedimenti concorsuali di appalto;
- c) procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità rispetto al provvedimento da emanare;
- d) procedimenti selettivi;
- e) procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscano discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento

ARTICOLO 4 - MODULISTICA

1. I Responsabili dei servizi, nel predisporre i moduli per le istanze o per le eventuali dichiarazioni sostitutive da produrre nel corso dei procedimenti di competenza, devono inserire, nelle stesse, le formule per le autocertificazioni e per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

2. Le autocertificazioni richieste devono contenere soltanto le informazioni concernente stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

3. Nei moduli deve essere inserita l'avvertenza di decadenza dei benefici, ai sensi dell'art. 75 Dpr. n. 445/00³ e il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 Dpr. n. 445/00⁴, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

4. Nei moduli deve essere altresì inserita l'informativa ai sensi dell'art.10 l. n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni⁵ comprendente il nominativo ed il recapito del funzionario responsabile del trattamento.

5. La modulistica deve essere predisposta per gli specifici procedimenti o per tipologie omogenee degli stessi, tenendo conto delle esigenze istruttorie.

6. Gli interessati hanno la facoltà di utilizzare i moduli predisposti oppure produrre istanze, comunque in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, e dichiarazioni in forma libera; tuttavia il testo dovrà comprendere tutti i dati richiesti per il procedimento cui attengono.

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Le verifiche possono essere di tre tipi:

a) Controllo puntuale su tutte le certificazioni presentate (art. 9);

³ Art. 75 Dpr. n. 445/00 – “Decadenza dei benefici”.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.76, qualora dal controllo di cui all'art.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁴ Art. 76 Dpr. n.445/00 – “Norme penali”.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

⁵ Art.10 l. n. 675/96 mod. da art.1 D.lg. n. 123/97 mod. da artt.4 e 19 D.lg.n. 467/01.

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 13;
 - f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

- b) Controllo a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sul totale di quelle presentate e calibrato sulle specificità dei singoli procedimenti e attuato in base ai criteri previsti dal presente Regolamento (art.10);
- c) Controlli in caso di ragionevole dubbio (art. 11).

2. I controlli possono essere preventivi o successivi. I primi sono compiuti durante l'iter procedimentale, i secondi, dopo l'adozione dei provvedimenti ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari degli stessi.

3. L'attivazione di qualsiasi controllo rende necessario effettuare la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/90⁶.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti i controlli devono essere attivati dai Responsabili dei Servizi ogni qualvolta che, in relazione a fatti o ad atti conosciuti, sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato. In ogni caso il ragionevole dubbio deve essere adeguatamente motivato e non potrà basarsi su generiche supposizioni.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DEI CONTROLLI

1. Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, l'accertamento si esegue con le modalità fissate dall'art. 43 DPR n. 445/00⁷. L'Amministrazione Comunale, quindi, può:

- a) Consultare direttamente, c.d. "controllo diretto", senza alcun onere, gli archivi dell'amministrazione certificante, anche a mezzo fax o per via telematica, in base ad apposita autorizzazione rilasciata da quest'ultima che fissa i limiti e le condizioni d'accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- b) Richiedere all'Amministrazione certificante la conferma scritta (c.d. "controllo indiretto"), anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalla stessa.

2. In caso di dichiarazioni sostitutive d'atto di notorietà, se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente da parte dell'interessato, il controllo può essere effettuato tramite verifiche in loco. Tali verifiche possono essere eseguite da parte dell'Ufficio procedente oppure, se quest'ultimo non ne ha la

⁶ Art. 7 L. n. 241/90

- 1. Ove non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni d'impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
- 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

⁷ Art. 43 Dpr. n. 445/00 – "Documentazione mediante esibizione".

- 1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti d'identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto di presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi, la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento d'identità o di riconoscimento.
- 2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
- 3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento d'identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

competenza, attraverso il competente organo della pubblica amministrazione o il soggetto che svolge attività istruttoria per conto del Comune di Andora, sulla base d'appositi accordi. Inoltre i servizi del Comune di Andora, possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti.

3. Nel caso in cui l'organo preposto a tali verifiche si trovi nell'impossibilità di provvedere o comunque si manifesti non disponibile ad eseguirle il funzionario, ha la facoltà di affidare appositi incarichi professionali a soggetti esterni al Comune di Andora.

ARTICOLO 7 - TEMPISTICA

1. Affinché i controlli siano tempestivi, a fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa, è necessario che le verifiche e i riscontri delle informazioni siano attivati:

- a) In caso di controlli successivi, entro un termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni;
- b) In caso di controlli preventivi entro un termine massimo 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica.

ARTICOLO 8 - IRREGOLARITA' OD OMISSIONI

1. L'attività di controllo sulle dichiarazioni deve essere anzitutto finalizzata a rilevare la presenza d'irregolarità e/od omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, di conseguenza, il dipendente competente a ricevere le dichiarazioni deve verificare:

1. L'evidenza dell'irregolarità o dell'omissione;
2. La sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
3. La possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio ne dà notizia all'interessato che deve procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione, inoltrata anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa, e dispone contestualmente la sospensione del procedimento, se è già avviato e in fase istruttoria. In assenza di regolarizzazione il procedimento non ha seguito.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI PUNTUALI

1. Per quanto riguarda l'esecuzione di controlli puntuali delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, il dipendente addetto deve attivarsi non su basi incerte ma da raffronti con "indicatori di rischio" ossia con elementi in grado di far presupporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati conferiti.

2. Per quanto attiene invece alle dichiarazioni sostitutive d'atti di notorietà, il controllo può essere disposto quando si rilevi indeterminatezza della situazione descritta e contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti od ad elementi di riscontri, oppure lacunosità rispetto agli elementi richiesti.

3. La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo puntuale deve essere eseguita, in generale, con determinazione del Funzionario responsabile, in conformità a tipologie predeterminate, con riferimento a dichiarazioni che:

- a) Contengano informazioni di natura particolarmente complessa (situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici riferimenti economici e/o reddituali, ecc.);
- b) Contengano informazioni che comportano priorità in procedure concorsuali;
- c) Siano rese nell'ambito di procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica o assimilabili;
- d) Siano rese nell'ambito di procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni costituiscono discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento d'attività;
- e) Siano rese nell'ambito di procedimenti di gara, a fronte dell'importanza delle informazioni ai fini della partecipazione alla procedura di selezione del contraente.
- f) Abbiano dato un risultato positivo superiore al 50% (cinquanta) delle autocertificazioni e/o delle dichiarazioni sostitutive controllate.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI A CAMPIONE

1. Il controllo a campione sui contenuti delle autocertificazioni è effettuato su un numero pre-determinato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi e tale da costituire una base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. La percentuale di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione è determinata dal Responsabile del servizio, e non può essere né inferiore al 3% (tre) né superiore al 20% (venti).

3. Nell'ambito dei limiti di controllo percentuale, di cui al comma precedente, per ogni singolo procedimento, anche di natura uguale o simile, può essere variata la misura percentuale del campione in relazione a mutamenti del quadro funzionale di riferimento od organizzativo generale del Comune di Andora.

4. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) Con sorteggio casuale con riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- b) Con indicazione definita su base d'individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (per es. una pratica per ogni n. x presentate dalla numero....);
- c) Altri criteri predeterminati dal Responsabile del procedimento.

5. Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del presente Regolamento, qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che le autocertificazioni e/o le dichiarazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO

1. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente Regolamento, quando il Responsabile del servizio abbia un ragionevole dubbio, non basato su generiche supposizioni, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive presentate effettuerà il controllo.

2. I controlli di cui al presente articolo sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni e nelle dichiarazioni sostitutive emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dal Comune di Andora per il regolare svolgimento del procedimento.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 76 DPR. n. 445/00⁸, il sottoscrittore di autocertificazioni e/o di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse degli altri.

2. Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di presentare denuncia all'autorità giudiziaria è punibile ai sensi dell'art.361 del Codice Penale⁹.

3. Il Comune di Andora ed i propri funzionari, salvi i casi di dolo o di colpa grave, non sono responsabili per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

ARTICOLO 13 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

1. Qualora il controllo dei contenuti delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive rilevi, in sede di verifica, elementi di non veridicità su quanto dichiarato da un soggetto all'Amministrazione Comunale, il Responsabile del servizio è tenuto ad attivarsi immediatamente trasmettendo la relativa documentazione all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000¹⁰.

⁸ Vedi nota n. 4.

⁹ Art. 361 Codice Penale – “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

¹⁰ Vedi nota n. 4.

2. Quando si tratti di controllo preventivo, il Responsabile del servizio provvederà ad escludere il soggetto che abbia dichiarato il falso, dal procedimento in corso comunicandogli i motivi dell'esclusione.

3. Quando, invece, si tratti di controllo successivo, il Responsabile del servizio adotterà immediatamente, il provvedimento motivato di decadenza o d'esclusione dal procedimento o dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle dichiarazioni non veritiere accertate. Il Responsabile del servizio dovrà, inoltre, recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.

ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CON PRIVATI

1. I servizi del Comune di Andora che attivano procedimenti di controllo sulle autocertificazioni devono sviluppare ogni atto utile nonché eventualmente formalizzare procedure tecnico-operative per definire rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati.

2. L'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli presso le Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio di corrispondenti certificazioni deve essere accompagnata da conferma scritta della stessa Amministrazione certificante, comprovante gli elementi rappresentati e/o richiesti dal Servizio procedente.

3. Nell'effettuare i controlli di cui al presente articolo, l'Ufficio Comunale che effettua il controllo deve ispirarsi, di norma, a criteri di semplicità ed immediatezza facendo ampio ricorso agli strumenti telematici.

4. Le verifiche dirette sono effettuate dal servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra le banche dati.

5. In caso di richiesta di controllo di dichiarazioni presentate a privati che le abbiano accettate, il Comune di Andora fornisce conferma scritta, previa definizione di appositi accordi con i soggetti stesso, con previsione di rimborso delle spese, e previa acquisizione del consenso del dichiarante.

6. In tutti i casi le comunicazioni relative ai controlli effettuati dovranno contenere l'indicazione dell'esito del controllo, del servizio e del dipendente che ha effettuato il controllo oltre che la data in cui si è dato corso alla verifica richiesta.

ARTICOLO 15 - INTERCONNESSIONE ALLE BANCHE DATI

1. Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico per il Comune di Andora nei rapporti con le altre Amministrazioni Comunali, le relazioni istituzionali potranno essere formalizzate con specifici protocolli di intesa tecnico-operative o con convenzioni, preferibilmente su basi reciproche.

2. Quest'ultimi dovranno indicare i criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso informatico e telematico e, in particolare, in caso di accesso diretto alle banche dati, le modalità di identificazione dei soggetti abilitati e le condizioni per l'accesso.

3. Per l'accesso alle banche dati di altri soggetti è necessario rispettare le norme della Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.¹¹

ARTICOLO 16 - RELAZIONE SULL' ESITO DEI CONTROLLI

1. L'attività di controllo oggetto del presente Regolamento è soggetta a verifiche, anche di natura ispettiva, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ogni Responsabile del Servizio dovrà predisporre, entro il 31 luglio ed il 30 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento, una sintetica relazione semestrale sui controlli effettuati.

3. La relazione, che dovrà essere trasmessa entro i termini suddetti, al Direttore Generale dovrà evidenziare i seguenti dati:

- 1) Numero totale delle autocertificazioni presentate in relazioni ai procedimenti svolti;
- 2) Numero totale delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate;
- 3) Numero percentuale dei documenti di riconoscimento esibiti in luogo delle ordinarie certificazioni;
- 4) Numero percentuale della documentazione acquisita direttamente dal Comune;
- 5) Numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via preventiva;
- 6) Numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via successiva;
- 7) Numero dei controlli effettuati in caso di ragionevole dubbio;
- 8) Numero dei controlli puntuali;
- 9) Numero dei controlli a campione;
- 10) Numero dei controlli effettuati per conto di altre Pubbliche Amministrazioni;
- 11) Numero dei controlli effettuati su richiesta dei privati;
- 12) Esito dei controlli effettuati con particolare riferimento a:
 - a. Rapporto percentuale delle dichiarazioni non veritiere sul numero totale delle autocertificazioni presentate;
 - b. Numero di revoca di benefici a seguito di dichiarazioni non veritiere accertate;
 - c. Numero dei casi di esclusione dai procedimenti a seguito di dichiarazioni non veritiere accertate;
 - d. Numero dei casi di controlli effettuati per conto di altre Pubbliche Amministrazioni per i quali sia stata riscontrata la dichiarazione non veritiera.

4. Il Direttore Generale del Comune trasmetterà al Sindaco non oltre, rispettivamente, il 15 agosto ed il 15 febbraio, la relazione di sintesi sull'attività di effettuazione dei controlli svolta dal Comune di Andora, con eventuali proprie osservazioni e/o suggerimenti. La relazione sarà altresì resa pubblica, anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune, e comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

¹¹ Legge 31 dicembre 1996, n. 675 – “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR. 28.12.2000, n. 445).

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute contrastanti norme vincolanti sovraordinate.

3. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento si applica la normativa sovraordinata.

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi ed a tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive iniziati o presentate dal 1 gennaio 2003.